

# Comune di Roggiano Gravina

(Provincia di Cosenza)

Comando di Polizia Municipale

ORDINANZA N. 6 DEL 12.03.2024

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA

## Il Responsabile del Servizio

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

<b>Richiedente</b>	Ditta Aloia Virgilio	Prot. 2736 del 12.03.2024
<b>Località</b>	via Variante	
<b>Periodo di validità</b>	Giovedì 14 marzo 2024	
<b>Orario di validità</b>	Dalle ore 14,30 termine lavori	
<b>Motivo</b>	Rifacimento manto stradale	

**Visto** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto di nomina di Responsabile del Settore Polizia Municipale, n. 106 del 04.01.2024;

## ORDINA

- 1) La istituzione del divieto di circolazione e di sosta, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

<b>Località</b>	via Variante
<b>Periodo di validità</b>	Giovedì 14 marzo 2024
<b>Orario di validità</b>	Dalle ore 14,30 termine lavori

- 2) La apposizione della segnaletica stradale, a cura del personale comunale, prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
- 3) Dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:
  - Caserma Carabinieri di Roggiano Gravina;
  - Ditta Aloia Virgilio

Gli operatori del Corpo di Polizia Municipale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, presenti sul territorio, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Roggiano Gravina, 12.03.2023

Il Responsabile del Servizio  
Dr. Angiolino Artusi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)